



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1

DISEGNO DI LEGGE

"Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 'Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee'. Modifiche all'art. 15, comma 1 (Norme di carattere generale)".

Esaminato dalla 5ª Commissione nella seduta del 26 luglio 1999.

Parere favorevole.

Relatore: Armando STEFANETTI.

-
- **Decisione n. 10/99**
 - **Relazione.**
 - **Testo ddl.**

Luglio, 1999.



DISEGNO DI LEGGE

"Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 'Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee'. Modifiche all'art. 15, comma 1 (Norme di carattere generale)".

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

L'art. 15, primo comma, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca ed utlizzazione di acque sotterranee", stabilisce che i soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, richiesta di concessione per l'utilizzo delle acque. Nello stesso termine andavano presentate le denunce per i pozzi per i quali non era stata presentata la denuncia nei termini indicati dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 275/93.

La legge 30 aprile 1999, n. 136, sopraggiunta alla legge regionale, con l'art. 28 (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche) al comma 1 ha stabilito che il termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 136/98.

Si rende pertanto necessario uniformare i termini per la presentazione delle denunce ed in tal senso si propone il d.d.l. regionale in oggetto composto di un unico articolo che trasferisce il termine per la presentazione delle richieste di concessione per l'utilizzazione di acque non autorizzate e di denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del ecreto legislativo n. 275/93 al 30 ottobre del corrente anno.

La 5° Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità. Invito il Consiglio ad approvare la legge.

Armando Stefanetti



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

3

Il Presidente

DECISIONE N. 10/99

D.D.L. "Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 'Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee'. Modifiche all'art. 15, comma 1 (Norme di carattere generale)".

Setta del 26 luglio 1999.

Presenti: Stefanetti (Presidente), Mineo, Valente, Lomelo, Balducci, Di Bello, Salamino (Fitto) Galasso, Lospinuso, Pepe, Santaniello Tarquinio, Tundo.

Segreteria 5° Commissione: ing. Mona, sig.ra Trimini, sig. Annibaldis.

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE

- preso in esame il disegno di legge in epigrafe;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DESIGNA RELATORE IL PRESIDENTE STEFANETTI

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevoli: Stefanetti, Mineo, Valente, Lomelo, Balducci, Di Bello, Salamino, Galasso, Lospinuso, Pepe, Santaniello, Tarquinio, Tundo.

Contrari: //

Astenuto: //

Il Responsabile della Segreteria
(Ing. Giovanni Mona)

Giovanni Mona



Il Presidente
(Prof. Armando Stefanetti)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

u

DISEGNO DI LEGGE

"Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 'Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee'. Modifiche all'art. 15, comma 1 (Norme di carattere generale)".

Articolo 1

(Termini per la denuncia dei pozzi)

1. Il termine disposto dal comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 30 ottobre 1999.

